



COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE

PROVINCIA DI VERONA

37035 - P.zza A. Moro 5 - Tel. 0456550444 - Fax 0456550533

Cod. Fiscale 00540670239 e-mail:
segreteria@comune.sangiovanniilarione.vr.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del 09.03.2012



IL SINDACO

Dal cero geom. Domenico

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Per una migliore gestione del territorio comunale

Scopo e finalità del presente Regolamento sono quelle di individuare delle norme che regolino, nell'ambito del territorio comunale, le attività agricole, la costruzione e

manutenzione di strutture e impianti agricoli, il controllo delle acque meteoriche e di scolo e dei relativi fossi interpoderali di raccolta.

Il Regolamento ha altresì lo scopo di contribuire alla difesa del suolo, dei suoi fiumi, delle specie selvatiche sia vegetali che animali al fine di mantenere e ricreare gli equilibri caratteristici dell'ecosistema agrario, oltre che ad educare al corretto utilizzo delle risorse ambientali e del territorio.

Il presente Regolamento si applica anche in tutte le aree verdi, sia pubbliche che private, comprese nel territorio comunale.

PARTE PRIMA - *Esercizio dell'attività agricola*

1. Coltivazioni ed allevamenti

1.1. Ciascun proprietario di terreni e fabbricati agricoli può utilizzare i suoi beni per tutte le colture o allevamenti che riterrà più opportuni e redditizi, purché le sue attività non costituiscano pericolo per altri e siano rispettate tutte le norme e le disposizioni impartite dalle autorità competenti;

1.2. I competenti organi comunali possono disporre prescrizioni a tutela della quiete pubblica, dell'igiene della sicurezza e per il corretto espletamento dell'attività agricola prevista al comma precedente;

2. Malattie delle piante

2.1. I coltivatori, proprietari o conduttori, sono tenuti a denunciare agli appositi servizi Provinciali e Regionali, l'eventuale comparsa di insetti o animali nocivi all'agricoltura che appaiono diffusibili o pericolosi e di applicare le necessarie misure di lotta prescritte e consigliate;

2.2. In caso di presenza di malattie diffusibili o pericolose delle piante, è vietato lo spostamento delle stesse senza autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;

3. Uso di esche avvelenate

3.1. E' vietato usare, in ambiente esterno, esche di vario genere per la lotta agli animali nocivi salvo formulati e trappole autorizzate dal Ministero della Sanità, oltre ai prodotti consentiti per l'eliminazione dei ratti;

4. Trattamenti fitosanitari

4.1. L'acquisto e l'uso di presidi sanitari definiti "molto tossici", "tossici" e "nocivi" è subordinato al possesso del patentino, secondo quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 1255/1968 e dal D.Lgs. n. 194/1995; quelli definiti "irritanti" e quelli fuori classificazione hanno regolamentazioni diverse a seconda dell'utente (D.M. 217/1991);

4.2. Il titolare del patentino, e più in generale chi ne fa uso, è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti. In particolare deve curare che:

- ✓ Il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana e animale;
- ✓ Lo stesso veicolo sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse esservi stato danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- ✓ Il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla contemporanea conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile; deve inoltre essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni;
- ✓ Durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- ✓ Siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchine spanditrice;
- ✓ Vengano usati tutti i sistemi di protezione individuali necessari a seconda delle modalità del trattamento;

4.3. Nel corso del trattamento con insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc... dev'essere adottata ogni cautela per evitare che le sostanze raggiungano edifici e aree pubbliche (strade, piazze, ecc...) o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua,

pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da delibere provinciali o comunali, né arrecare disturbo alla popolazione;

- 4.4. A protezione degli insetti impollinatori come le api, è vietato eseguire trattamenti insetticidi sulle piante da frutto durante il periodo della fioritura, in particolare dall'apertura dei fiori fino alla completa caduta dei petali;
- 4.5. La preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, fossi, fittane, vie ed aree pubbliche. E' vietato lo sversamento dei liquidi di lavaggio nelle fognature. I contenitori vuoti dei presidi sanitari e dei residui non possono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato e nei corsi d'acqua. E' vietato il trasporto delle poltiglie sulle vie pubbliche.
- 4.6. Qualora nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di sostanze sul fondo altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei presidi sanitari impiegati;

5. Vendita prodotti agricoli

- 5.1. I produttori agricoli, per la vendita al minuto in pubblico dei prodotti della loro attività, devono munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle leggi commerciali, oltre al rispetto in loco delle norme sanitarie vigenti;

6. Vendita del latte

- 6.1. E' vietata la produzione e la vendita di latte crudo destinato all'alimentazione umana, senza le necessarie autorizzazioni comunali e sanitarie;

7. Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

- 7.1. I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, così come stabilito dall'articolo 1 del D.P.R. n. 320/1954 e successive modifiche e integrazioni.
- 7.2. I proprietari e i possessori di animali, colpiti da una malattia infettiva o diffusiva, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- ❖ Isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando particolarmente la riunione di capi in corrispondenza degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- ❖ Non spostare dall'azienda animali e ogni prodotto animale o altro materiale che può essere considerato veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'A.s.l. competente.

7.3. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono informarsi di tutte le prescrizioni e disposizioni che vengono impartite dall'Autorità Sanitaria Locale.

8. Cani da guardia

- 8.1. I cani da guardia dovranno essere tenuti in aree recintate o comunque in aree non comunicanti direttamente con la pubblica via.
- 8.2. La presenza di cani da guardia dovrà essere segnalata con apposito cartello al portone d'ingresso della proprietà.

9. Circolazione di cani nelle vie e in luoghi aperti al pubblico

- 9.1. E' vietato lasciare liberi i cani nelle vie e in luoghi aperti al pubblico. Essi dovranno essere condotti e muniti o di idonea museruola o con guinzaglio, come da normativa nazionale vigente.
- 9.2. I cani vaganti nel territorio comunale devono essere catturati a norma di legge. I proprietari dei cani catturati sono obbligati al rimborso delle spese sostenute per la loro cattura, nutrizione e temporanea custodia.
- 9.3. Chiunque trova animali appartenenti a terzi, nei propri fondi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.
- 9.4. I cani dovranno essere dotati di un microcips per l'individuazione del proprietario, così come previsto dalla legislazione vigente;

10. Trasporto di animali vivi

- 10.1. Il trasporto di animali vivi va effettuato con automezzi conformi ai requisiti sanciti dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. n. 320/1954 e successive modifiche e integrazioni.

11. Maltrattamento degli animali.

11.1. Chiunque venga a conoscenza di maltrattamenti di animali in base agli articoli del Libro II – Titolo IX bis del Codice Penale è tenuto ad informarne la competente Autorità Giudiziaria denunciando i responsabili¹.

12. Tutela dell'ambiente, del paesaggio e della tranquillità altrui.

12.1. E' vietato l'utilizzo di motofalciatrici e decespugliatori da giardino, nelle aree urbane o a distanza inferiore a 50 mt lineari dalle abitazioni altrui nelle rimanenti zone, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e nelle ore notturne.

PARTE SECONDA – Proprietà e furti campestri

1

Art. 544bis Uccisione di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi.

Art. 544ter Maltrattamento di animali

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544quater Spettacoli o manifestazioni vietati

Salvo il fatto costituisca reato più grave, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544quinquies Divieto di combattimento tra animali

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1)se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate

2)se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni

3)se il colpevole cura la ripresa o le registrazioni in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso di reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e per anche tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti o nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dai casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulla competizioni è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544sexies Confisca e pene accessorie

Nel caso di condanna, o di applicazione delle pene su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544ter, 544quater e 544quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da 3 mesi a 3 anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.

1. Divieto di ingresso nei fondi altrui

1.1. E' vietato entrare o transitare nei fondi altrui sia che vi siano in atto colture suscettibili di danno, sia che si trovino allo stato incolto, senza autorizzazione del legittimo proprietario, salvo l'esistenza di servitù di passaggio.

1.2. Possono accedere ai fondi altrui, comportandosi comunque in modo da non arrecare danno alle colture, chi si trova nella necessità di:

- ❖ Inseguire sciami di api o animali sfuggiti alla custodia;
- ❖ Spegnerne fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
- ❖ Esercitare il diritto di caccia, pesca, raccolta funghi nei termini consentiti dalla legge;

Il conduttore del fondo può autorizzare in via formale, mediante dichiarazione scritta da esibirsi ai tutori della legge, qualsiasi persona a transitare per il proprio fondo.

1.3. I conduttori dei fondi agricoli possono vietare l'accesso e il passaggio nei propri fondi nei modi previsti dalla vigente legge sulla caccia.

1.4. Il diritto di passaggio su fondo altrui, secondo il Codice Civile (art. 1051), deve essere esercitato:

- ❖ Transitando lungo le capezzagne o capitagne presenti avendo cura di arrecare il minore disturbo possibile al conduttore del fondo;
- ❖ Transitando lungo il percorso di minore lunghezza;
- ❖ Evitando la sosta se non per motivi di forza maggiore;

1.5. Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi non abilitati alle lavorazioni, quali moto da cross e fuoristrada, quoad, senza il consenso documentato con atto scritto del proprietario o del conduttore, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti. Analogo divieto si estende su tutti i territori soggetti a tutela ambientale, anche se non coltivati. A detta norma sono esclusi i mezzi di sorveglianza e soccorso nell'esercizio delle loro funzioni.

1.6. Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare, raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti, salvo che il proprietario del fondo sia presente o abbia dato il proprio consenso.

1.7. In osservanza dell'art. 896 del Codice Civile i frutti caduti dai rami delle piante protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

2. Distanze da strade o confini

2.1. Alle distanze da rispettare per le varie piantumazioni tra i confini di proprietà diverse o strade extraurbane, sia pubbliche che private, sottoposte alla disciplina del presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni (art. 892 C.C.):

- ❖ 3 mt. se trattasi di albero ad alto fusto. Sono considerati tali quelli il cui fusto semplice o diviso in rami sorge ad altezza considerata notevole o comunque superiore ai tre metri (es. noci – castani – pini – cipressi – pioppi – querce – platani – olmi – gelsi e simili – ecc...);
- ❖ 1.5 mt. se trattasi di alberi di non alto fusto. Sono considerati tali quelli il cui fusto, pur non superando i tre metri, si diffonde in rami che formano una chioma;
- ❖ 0.5 mt. per il resto delle piante come le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non superiore a due metri e mezzo;
- ❖ 2 mt. per le siepi di altezza maggiore di un metro;
- ❖ 1 mt. per le siepi di ontano, castagno o simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo.

2.2. La distanza va misurata tra la linea del confine e la base esterna del tronco dell'albero al momento della piantagione o della semina.

2.3. Le distanze suindicate non vengono applicate nel caso in cui il confine viene delimitato da un muro divisorio di proprietà o in comune tra i confinanti a condizione che l'altezza delle piante non superino la sommità di detto muro.

2.4. Per il taglio dei rami e/o delle radici che invadono il fondo del vicino, si applicano del seguenti disposizioni (art. 896 C.C.):

- ❖ I rami e/o le radici che superano la linea di confine, possono essere dal vicino tagliati in qualunque momento è possibile costringere il proprietario degli stessi a farlo, salvo accordi particolari o usi locali;
- ❖ Gli eventuali frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti, salvo accordi che dispongono diversamente;
- ❖ Nel caso vi siano accordi secondo i quali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, il proprietario del fondo deve o permettere l'accesso per la

raccolta del prodotto o consegnare lui stesso il prodotto al proprietario dell'albero (art. 843 C.C.);

- ❖ Nel caso di siepi utilizzate a protezione della privacy nei centri abitati e collocate all'interno della recinzione, sia essa in muratura che in rete metallica, queste devono essere periodicamente tagliate in modo da non permettere che trasbordino né in larghezza né in altezza oltre il limite della recinzione di confine;

2.5. I filari dei nuovi vigneti non potranno accedere direttamente sulle strade pubbliche. Tali apprezzamenti dovranno essere dotati di una capezzagna di mt. 3 che separa la piantagione dalla via pubblica.

PARTE TERZA – *Conservazione e manutenzione delle strade*

1.1. Viabilità rurale

1.2. Viene definita viabilità rurale del Comune di San Giovanni Ilarione l'insieme delle strade comunali extraurbane, consorziali, vicinali e interpoderali. Per viabilità silvo-pastorale si intende il reticolo di strade interne a boschi e pinete demaniali per le quali si fa riferimento a quanto previsto dalla L.R. 14/1991 e alla L.R. 12/1992.

Sono assimilate alle strade silvo-pastorali:

- a) le piste forestali;
- b) le piste di esbosco;
- c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
- d) i sentieri e le mulattiere;
- e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
- f) i prati, i pratipascoli e i boschi.

1.3. E' fatto divieto di alterazione o chiusura delle strade vicinali anche se i frontisti sono costituiti da unica proprietà;

1.4. Le strade interpoderali, di proprietà e di uso esclusivo dei fondi serviti, possono essere chiuse al passaggio mediante sbarre o cartelli di divieto.

1.5. E' fatto obbligo ai frontisti proprietari o conduttori di strade vicinali e interpoderali di:

- ❖ Tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo che possa creare intralcio alla circolazione, anche se introdotto da altri;
- ❖ Mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale con opportune opere di consolidamento ed eventuale inghiaimento;
- ❖ Mantenere la pendenza necessaria allo sgombrò delle acque dalla sede stradale e incanalando le medesime in almeno una cunetta o fosso di dimensioni idonee al loro rapido deflusso;
- ❖ Conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;
- ❖ I proprietari frontisti di strade comunali, vicinali e interpoderali con piantagioni arboree esistenti in prossimità del confine sono tenuti a sfrondare i rami a quote inferiori a 4.00 mt lineari verso la pubblica via onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione;

1.5. Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazione di sorta, se non con mezzi non idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada. Lungo le strade interpoderali l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati. Lo spazio utile per l'esercizio del diritto di passaggio non potrà essere inferiore a 4.00 mt lineari onde consentire il transito ai moderni mezzi agricoli.

1.6. Senza la concessione della competente autorità è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali, consorziali e vicinali. Nell'atto concessorio devono essere indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo di occupazione, nonché il canone o la tassa pagata. E' consentita l'occupazione temporanea delle strade interpoderali purché l'occupante consenta eventuale passaggio in altro modo agli aventi diritto o agli autorizzati.

1.7. Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi di strade comunali, consorziali, vicinali e nei fondi confinanti con fossi o canali dovranno rispettare le seguenti limitazioni:

- ❖ Per i terreni in posizione di dislivello rispetto alla strada o a fossi o canali, l'aratura dovrà essere fatta in modo tale da accumulare terreno se il terreno è a livello inferiore rispetto alla strada, viceversa toglierlo nel caso il terreno si trovi a livello superiore;

- ❖ Nei terreni preparati per la semina o nelle colture a pieno campo, è obbligatorio provvedere alla realizzazione di scoline il cui numero dovrà essere proporzionato alla pendenza e alla dimensione degli appezzamenti. E' obbligatorio provvedere alla manutenzione dei fossi di scolo allo scopo di evitare erosioni alle reti fluviali e stradali a valle. L'Ufficio Tecnico Comunale può prescrivere, per esigenze particolari di protezione della sede stradale, la realizzazione di un numero minimo di scoline e di un fosso di salvaguardia di adeguate dimensioni.

1.8. Nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 1 parte terza del presente Regolamento è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune di San Giovanni Ilarione riportante gli estremi di identificazione del veicolo. Suddetti divieti non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti di regolare contrassegno.

2. Atti vietati sulle strade

- 2.1. Su tutte le strade e le loro pertinenze è vietato danneggiare in qualsiasi modo opere, piantagioni ed impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma, invadere o occuparne la piattaforma, creare comunque stati di pericolo per la circolazione.
- 2.2. E' vietato danneggiare, spostare, rimuovere, imbrattare la segnaletica stradale o ogni altro manufatto ad essa attinente.
- 2.3. E' vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle apposite opere di raccolta e di scarico (es. bocchette di scolo laterali).
- 2.4. E' vietato far circolare liberamente bestiame, ad eccezione di quello locale, nel rispetto delle norme previste per la conduzione degli animali.
- 2.5. E' vietato gettare o depositare rifiuti di qualsiasi genere, spargere detriti, terra o fango a seguito di movimentazione di trattori agricoli, scaricare materiali nei fossi, incanalarvi acque di qualunque natura, gettare immondizie da veicoli in movimento.

- 2.6. E' vietato condurre trattori cingolati sprovvisti di sovrappattini protettivi o ruote metalliche on protette da parti lisce,
- 2.7. E' vietato aprire canali, fossi o escavazioni nei terreni laterali alle strade a distanza minore di 3.00 mt lineari. La distanza va misurata dal ciglio della strada o dal ciglio esterno del fosso ove esiste o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada è in trincea.
- 2.8. E' vietato stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e ai fabbricati laterali senza prevetniva concessine comunale.

3. Obblighi dei frontisti di strade comunali

- 3.1. I proprietari o conduttori di fondi agricoli confinanti con strade, sono tenuti a rimuovere lungo tutto il tratto interessato dalla loro proprietà o fondo condotto o goduto a qualsiasi titolo tutti quei materiali che possono in qualche modo intasare o rendere inefficienti gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei canali, nei fossi o nelle cunette a lato delle strade stesse.
- 3.2. E' inoltre fatto obbligo ai proprietari o conduttori di terreni di rimuovere nel più breve tempo possibile gli alberi o ramaglie che, a causa di vento o altre intemperie, siano caduti sul piano stradale creando pericolo alla circolazione.

4. Pulizia delle strade

- 4.1. Chiunque, nel transitare con qualsiasi mezzo su strade comunali, vicinali o altri spazi pubblici, lascia cadere, accidentalmente o volontariamente, materiali che ingombrano o imbrattano il piano stradale (carta, terra, fango, sabbia, letame, detriti, ecc...) è tenuto a rimuoverle immediatamente.
- 4.2. Tutti i mezzi agricoli, meccanici e/o a traino, prima di immettersi sulle strade di uso pubblico devono essere preventivamente puliti onde non abbandonare sulle strade materiali dannosi alla circolazione o insudicianti. Qualora durante la circolazione cadessero dai mezzi detti materiali, i conduttori provvederanno al recupero degli stessi e alla pulizia del fondo pubblico.
- 4.3. Qualora il responsabile non provveda di sua iniziativa a rimuovere il materiale suddetto e ad effettuare la pulizia del fondo stradale, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste, dovrà rimborsare le spese sostenute dal Comune di San Giovanni Ilarione per lo sgombero. Il gettare o depositare rifiuti o materiali di

qualsiasi genere, insudiciare o imbrattare la strada pubblica o le sue pertinenze sono infrazioni sanzionabili anche dall'art. 15 del Nuovo Codice della Strada.

PARTE QUARTA – *Manutenzione di fossi, canali, scolatoio, ecc...*

1. Definizioni

- 1.1. Per fossati si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se in parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione in quanto non gestiti direttamente dai Consorzi di Bonifica.
- 1.2. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.

2. Distanze delle piante dai fossi

- 2.1. Al fine di impedire il restringimento o il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde e all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo;
- 2.2. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso di fossati poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà secondo quanto prescritto dall'art. 892 del Codice Civile e dall'art. 2.1 – Parte Seconda del presente Regolamento, deve essere rispettata la distanza minima dal ciglio di 0.5 mt lineari.
- 2.3. Sono tollerate, qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica, sia le alberature e le siepi esistenti, sia queste ultime che si trovano ad una distanza inferiore da quella prevista dal comma precedente, in conseguenza di opere di allargamento dell'alveo. Queste piante, giunte a maturità o a deperimento, non potranno essere sostituite se non alla regolare distanza stabilita dall'articolo 2.2 – Parte Quarta del presente Regolamento.
- 2.4. Per i canali demaniali e/o consortili dev'essere mantenuta una fascia di servitù idraulica da ambo i lati di almeno 4 mt. lineari dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei.

2.5. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'articolo 893 del Codice Civile e dell'articolo 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.²

3. Divieti e permessi

3.1. E' vietato:

2

- Art. 892 del codice Civile “ Distanze per gli alberi”:
- *“Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:*
- *tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;*
- *un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami;*
- *mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.*
- *La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.*
- *La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.*
- *Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.”*
- Art. 893del Codice Civile “Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi”
- *“Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.”*
- Art. 140 R.D. 08 maggio 1904, n. 368 “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”:
- *“I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:*
- *a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;*
- *b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari pel regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;*
- *c) estirpare, per lo meno due volte l'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;*
- *d) Mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;*
- *e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;*
- *f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;*
- *g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;*
- *h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;*
- *i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali.”*

- ❖ Modificare o variare il corso delle acque pubbliche mediante scavi, chiuse o pietrame inseriti negli alvei dei fiumi, dei ruscelli, dei torrenti, dei fossi, ecc...;
- ❖ Sradicare canali di deviazione o simili sia pure temporanei;
- ❖ Sradicare o bruciare ceppi di alberi situati nella zona di rispetto delle sponde di torrenti , ruscelli o fiumi;
- ❖ Creare piantagioni di qualsiasi tipo che si inoltrino dentro agli alvei;
- ❖ Variare o guastare i manufatti posti lungo i corsi d'acqua;
- ❖ Disporre tronchi di albero o qualsiasi altra cosa che possa in qualche modo ostruire il corso delle acque nel loro letto naturale; sono possibili opere edili strettamente necessarie a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli purché non riducano la sezione utile di scolo: tali interventi sono disciplinati dal D.P.R. n. 380/01 e sue modifiche e integrazioni.
- ❖ Eseguire opere che possono rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e alla custodia delle acque;
- ❖ Realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
- ❖ Immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate;

3.2. E' vietato inoltre ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino.

3.3. Le prescrizioni suindicate si applicano anche nei corsi d'acqua posti a confine tra proprietà private o con proprietà pubbliche (fossati, scoli, canalette, ecc...).

3.4. I proprietari di terreni sui quali defluiscono per via naturale acque da fondi situati a livelli superiori, non possono impedire tale libero deflusso con deviazioni o barriere di qualsiasi natura. Per il deflusso delle acque non di origine naturale valgono gli obblighi per le servitù coattive sanciti dal Codice Civile. E' altresì vietato innalzare, con terra o altri materiali, i cigli delle strade per impedire il naturale deflusso delle acque piovane provenienti dalla sede stradale. Le banchine dovranno avere una pendenza verso i fondi di almeno il 3%.

3.5. Nel caso venissero riscontrate violazioni al presente articolo, il Comune fissa un termine, tramite un provvedimento ordinativo per il ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale farà eseguire il lavoro addebitando la spesa a carico del trasgressore, oltre alle sanzioni amministrative previste.

3.6. L'irrigazione dei terreni confinanti con la strada pubblica deve essere regolata in maniera tale che l'acqua non arrivi alla strada stessa.

3.7. In deroga a quanto previsto al precedente art. 3.1 – parte IV – del presente Regolamento, nelle affossature private sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ❖ Sia evitato di bloccare completamente l'alveo e gli sbarramenti siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle, garantendo un minimo deflusso;
- ❖ Vengano mantenuti gli sbarramenti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- ❖ Alla fine del singolo intervento irriguo gli sbarramenti siano rimossi da chi li ha posizionati;
- ❖ Venga presentata l'autorizzazione degli uffici competenti (es. genio Civile) e/o il benestare del titolare dell'autorizzazione, nel caso che il servizio interessi più ditte.

Tali interventi dovranno avere carattere pressoché stagionale e dovranno essere tempestivamente rimossi in caso di avversità atmosferiche o in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui sopra.

4. Manutenzione dei fossi, dei canali, scolatori, ecc...

4.1. I proprietari o gli utilizzatori dei terreni attraversati o confinanti, ognuno per il proprio tratto di competenza, da servitù di scolo di fossi, canali privati, attraversamenti stradali o bocchette di scolo laterali alle strade, sono tenuti a tenere sgombri gli stessi in maniera tale che anche nel caso di forti precipitazioni di qualsiasi tipo, il deflusso delle acque avvenga in modo regolare senza danni per i fondi o le strade adiacenti. Per tali operazioni è consentito l'uso di principi attivi a basso impatto ambientale, così come previsto dal regolamento C.E.E. 2078/1992.

4.2. Ai soggetti di cui al comma precedente, spetta l'obbligo della pulizia, dell'espurgo e della manutenzione ordinaria dei fossi, dei canali privati, degli attraversamenti stradali o bocchette di scolo laterali alle strade, secondo quanto previsto dall'articolo 140 del R.D. n. 268/1904.

4.3. In particolare essi dovranno:

- 4.3.1. Estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato almeno 1 volta all'anno (in un periodo distribuito tra aprile e ottobre);
- 4.3.2. Tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà almeno una volta l'anno;
- 4.3.3. Aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
- 4.3.4. Per i terreni situati a livelli superiori rispetto alle strade, in particolare nei periodi di preparazione alle semine, provvedere al mantenimento dei solchi di scolo situati in maniera obliqua rispetto alla pendenza del terreno, allo scopo, nel caso di forti precipitazioni, di convogliare tutte le acque nelle apposite opere (chiavicotti) di raccolta e scarico situate lateralmente alle strade stesse. Il numero dei solchi deve essere eseguito in funzione dell'inclinazione del terreno stesso e comunque tale da impedire l'eventuale tracimazione di acqua e conseguente trascinarsi di terra nelle strade sottostanti.
- 4.3.5. Mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
- 4.3.6. Rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;
- 4.3.7. Tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe a fossi e canali;
- 4.3.8. Mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi;
- 4.4. Nel caso venissero riscontrate violazioni al presente articolo, il Comune fissa un termine, tramite un provvedimento ordinativo per il ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale farà eseguire il lavoro addebitando la spesa a carico del trasgressore, oltre alle sanzioni amministrative previste.
- 4.5. Al presente articolo non verranno applicate le sanzioni previste nel caso venga dichiarato lo stato di calamità naturale.

5. Deflusso acque

- 5.1. Le case coloniche e le loro pertinenze, situate in prossimità di strade, devono adottare un sistema di canalizzazione delle acque piovane o di uso domestico o di estrazione

da pozzi per l'irrigazione di orti, ecc., tale da evitare lo scarico delle stesse sulle strade e le loro pertinenze e provocare danno.

- 5.2. Allo scopo di evitare il deflusso delle acque provenienti dai terreni sovrastanti nelle strade, ai proprietari e conduttori di terreni si consiglia di predisporre dei fossi paralleli alla strada stessa, ad una distanza minima di 0,5 mt lineari dal ciglio della scarpata, in modo da poter convogliare le acque nell'ambito del terreno oppure nel più vicino chiavi cotto di attraversamento stradale. La porzione di terreno tra il fosso parallelo alla strada ed il ciglio della scarpata dovrà essere mantenuta incolta ed inerbita.
- 5.3. Nel caso venissero riscontrate violazioni al presente articolo, il Comune fissa un termine, tramite un provvedimento ordinativo per il ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale farà eseguire il lavoro addebitando la spesa a carico del trasgressore, oltre alle sanzioni amministrative previste

6. Tombinatura dei fossati

- 6.1. Le tombinature sono di norma vietate.
- 6.2. Possono essere concesse tombinature per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentata esigenza (frazionamenti, cessioni di proprietà, ecc...) e per una lunghezza massima di 5,00 mt. lineari.
- 6.3. L'esecuzione delle tombinature dev'essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro non inferiore a 0,50 mt. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica.
- 6.4. I lavori di tombinatura sono subordinati alla disciplina del D.P.R. n. 380/01 e sue modifiche e integrazioni.
- 6.5. L'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale, sono soggette alle sanzioni contemplate nel D.P.R. 380/2001, nella L.R. 61/1985, dal Regolamento Edilizio Comunale e da disposizioni in materia edilizia.
- 6.6. Le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche o in parte di proprietà pubblica.

7. Fossati insufficienti

- 7.1. L'Ufficio tecnico comunale, anche su segnalazione scritta dei cittadini, o a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici, verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati.
- 7.2. Nel caso si determini che l'insufficienza sia dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali le sistemazioni agrarie e la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario verrà considerato opera di urbanizzazione primaria e resterà in carico al comune o ai lottizzanti o agli esecutori dell'opera urbana in argomento, e cioè ai diretti beneficiari dell'intervento.
- 7.3. Qualora l'opera idraulica ricada su fossi tra quello in gestione ad enti pubblici, il comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato.
- 7.4. In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc...) e alla programmazione degli stessi. Provvederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.
- 7.5. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso il comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.
- 7.6. In tal caso il comune, con atto formalmente notificato, assegnerà un termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto, entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà in diretta amministrazione attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.

8. Interventi di sistemazione agraria e miglioramento fondiario

- 8.1. Per gli interventi di sistemazione agraria e miglioramento fondiario si rimanda alle norme contenute nel Piano Regolatore Comunale vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione per gli interventi stessi.

PARTE QUINTA – *Delle sanzioni*

1. Accertamento delle violazioni

- 1.1. L'Ufficio Polizia Locale Municipale o Provinciale, congiuntamente all'Ufficio Tecnico Comunale, procede all'accertamento delle violazioni, ognuno per le proprie competenze, agli articoli del presente Regolamento.
- 1.2. Oltre agli organi e alle persone indicate nel precedente comma, possono procedere all'accertamento delle disposizioni contenute nel presente Regolamento gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 c. 4 della Legge 689/1981 e le guardie particolari private.
- 1.3. Oltre alle sanzioni, amministrative o penali previste specificatamente da Leggi e Decreti dello Stato Italiano e della Regione del Veneto (es. Testo Unico Leggi Ambientali – D.Lgs. 152/2006 – R.G. 368/1904 – Codice Civile e Codice Penale), in tutti gli altri casi di violazione si procederà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, all'applicazione di una sanzione amministrativa in misura ridotta pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio della sanzione edittale, oltre le spese del procedimento, calcolata da un minimo edittale di € 25,00 ad un massimo edittale di € 500,00 (L. 689/1981).
- 1.4. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa, il Responsabile Comunale competente per materia può fissare un termine, tramite un provvedimento ordinativo, per il ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale farà eseguire il lavoro addebitando la spesa a carico del trasgressore.

2. Entrata in vigore

- 2.1. Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività della Delibera di Consiglio Comunale di approvazione.

3. Rinvio ad altre norme

- 3.1. Per tutto ciò che non è previsto, si rinvia alle leggi esistenti, nazionali o regionali, e in particolare a:

- ❖ R.D. n. 368/1904;
- ❖ L. 215/1933;
- ❖ L.R. n. 3/1976 e successive modifiche e integrazioni;
- ❖ Regolamenti Comunali;
- ❖ Nuovo Codice della Strada – D.P.R. n. 285/1992 e Regolamento di esecuzione e attuazione;
- ❖ Codice Civile;

❖ Codice Penale;